

Ministero della Salute .

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020; VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 456, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che, in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione1 – bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, con decreto del Ministro della salute sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari, nel limite della spesa autorizzata di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché il relativo monitoraggio;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con la citata sentenza ha ritenuto illegittimo l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, recante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, sottolineando l'identità dello *status* di medico dipendente delle aziende sanitarie locali e lo *status* di medico ex condotto, ritenendo, peraltro, arbitraria una differenziazione del trattamento retributivo previsto per l'uno e per l'altro; PRESO ATTO che il trattamento economico essenziale della generalità dei dirigenti medici è composto dalle seguenti voci: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità integrativa speciale (ISS), indennità di specificità medica (ISM) e retribuzione di posizione;

CONSIDERATO, altresì, che alcune aziende sanitarie hanno provveduto allo spontaneo pagamento di alcune voci del trattamento economico fondamentale, quali la retribuzione individuale di anzianità (RIA) e l'indennità di specificità medica (ISM);

CONSIDERATO, inoltre, che occorre procedere ad una esatta quantificazione dei soggetti destinatari degli emolumenti nonché dei trattamenti economici già

erogati, ai fini della corretta ripartizione delle risorse individuate nella suddetta legge di Bilancio n. 205/2017;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art 1

- 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2018, trasmettono al Ministero della salute l'elenco delle aziende sanitarie che non hanno provveduto alla corresponsione delle voci retributive e, in particolare, della retribuzione individuale di anzianità (RIA), dell'indennità integrativa speciale (IIS), dell'indennità di specificità medica (ISM) e della retribuzione di posizione ai medici ex condotti, nonché l'elenco per ciascuna azienda dei soggetti interessati con l'indicazione, per singolo soggetto, delle voci retributive spettanti con relativi importi e l'anno in cui è maturato il diritto alla corresponsione.
- 2. Sulla base degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero della salute provvede, entro il 31 ottobre 2018, alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 alle regioni e province autonome, secondo i seguenti criteri:
 - a) assegnazione delle risorse alla singola regione e provincia autonoma, in proporzione al numero dei soggetti aventi diritto nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - b) corresponsione agli aventi diritto da parte delle regioni e province autonome delle risorse, secondo scaglioni determinati sulla base dell'anno in cui è maturato il relativo diritto nel limite dell'assegnazione di cui al punto a).
- 3. Al fine di consentire il monitoraggio di cui articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni e le province autonome, con cadenza semestrale, trasmettono al Ministero della salute una relazione in merito alle risorse corrisposte ai soggetti beneficiari.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: decreto del Ministro della salute ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Medici ex condotti.

L'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n.205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, prevede che, in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal ministero della salute con atto DGPROF/P; 1.8 d.n.1 del 16 giugno 2017, con decreto del Ministro della salute sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari, nel limite deila spesa autorizzata di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché il relativo monitoraggio.

In attuazione della citata disposizione, è stato pertanto predisposto lo schema di decreto, condiviso con l'Ufficio Legislativo. E' stato acquisito, in via informale, il nulla osta da parte del Ministero

dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo I del menzionato decreto, prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2018, trasmettono al Ministero della salute l'elenco delle aziende sanitarie che non hanno provveduto alla corresponsione delle voci retributive e, in particolare, della retribuzione individuale di anzianità (RIA), dell'indennità integrativa speciale (HS), dell'indennità di specificità medica (ISM) e della retribuzione di posizione ai medici ex condotti, nonché l'elenco per ciascuna azienda dei soggetti interessati con l'indicazione, per singolo soggetto, delle voci retributive spettanti con relativi importi e l'anno in cui è maturato il diritto alla corresponsione.

Sulla base degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero della salute provvede, entro il 31 ottobre 2018, alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 alle regioni e province autonome, secondo i seguenti criteri:

a) assegnazione delle risorse alla singola regione e provincia autonoma, in proporzione al numero dei soggetti aventi diritto nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

b) corresponsione agli aventi diritto da parte delle regioni e province autonome delle risorse, secondo scaglioni determinati sulla base dell'anno in cui è maturato il relativo diritto nel limite dell'assegnazione di cui al punto a).

Al fine di consentire il monitoraggio di cui articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni e le province autonome, con cadenza semestrale, trasmettono al Ministero della salate una relazione in merito alle risorse corrisposte ai soggetti beneficiari.